

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **178/1974** (ECLI:IT:COST:1974:178)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **REALE N.**

Camera di Consiglio del **30/04/1974**; Decisione del **12/06/1974**

Deposito del **19/06/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7324**

Atti decisi:

N. 178

## SENTENZA 12 GIUGNO 1974

*Deposito in cancelleria: 19 giugno 1974.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 167 del 26 giugno 1974.*

Pres. BONIFACIO - Rel. REALE

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1973 dal giudice

istruttore del tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Salemme Francesco, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 25 luglio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1974 il Giudice relatore Nicola Reale.

*Ritenuto in fatto:*

Nel corso del procedimento penale a carico di Salemme Francesco, il giudice istruttore presso il tribunale di Torino, con ordinanza del 12 febbraio 1973, sollevava - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis c.p.p., nella parte in cui impone all'imputato che si trovi all'estero di dichiarare o scegliere il proprio domicilio nel territorio nazionale (e anche quando il suo recapito sia ben noto), disponendo che in mancanza sia emesso il decreto di irreperibilità. Si assume nell'ordinanza che il trattamento riservato agli imputati che si trovano all'estero (spesso per ragioni di lavoro) sarebbe - senza alcuna plausibile ragione - diverso e deteriore rispetto a quello riservato agli imputati che si trovano invece nel territorio nazionale.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parte né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

*Considerato in diritto:*

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 177 bis, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui impone all'imputato che si trovi all'estero di dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel territorio dello Stato (anche quando la sua dimora all'estero sia nota), disponendo che in mancanza o in caso di indicazioni insufficienti sia emesso il decreto di irreperibilità, contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, sotto il profilo che il trattamento riservato agli imputati che abbiano dimora all'estero sarebbe - senza alcuna plausibile ragione - deteriore rispetto a quello riservato agli imputati che si trovino invece nel territorio nazionale.

2. - La questione è infondata.

Invero questa Corte ha già parzialmente dichiarato illegittimo l'art. 177 bis, comma primo, c.p.p., nella parte in cui imponeva all'imputato dimorante all'estero di dichiarare od eleggere domicilio nel luogo del procedimento. Per effetto di tale pronuncia tutti gli imputati, ovunque si trovino, sono liberi di fissare il proprio domicilio per le notificazioni in una qualsiasi località del territorio nazionale e vengono pertanto a trovarsi, sotto questo profilo, in condizione di parità (sent. n. 31 del 1965).

Che poi la scelta del domicilio debba avere riferimento ad una località ricompresa nel territorio nazionale discende dal principio della territorialità della giurisdizione, il quale comporta - quanto meno in linea di massima - l'impossibilità di procedere a notificazione di atti all'estero nelle forme ordinarie e quindi la necessità di dettare una disciplina in materia (sent. n. 70 del 1967).

D'altro canto la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel territorio nazionale ha la finalità di consentire all'imputato l'esercizio del diritto di difesa nel luogo che egli reputi più

rispondente al proprio interesse, ancorché con salvezza dell'altro preminente pubblico interesse connesso al regolare esercizio della giurisdizione penale (sent. n. 117 del 1970).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*